



DI Ristori - Contributo a fondo perduto

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il Dpcm del 24.10.2020, il DI Ristori riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, **alla data del 25 ottobre hanno la partita IVA attiva** e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai **codici ATECO riportati nell'Allegato 1** dello stesso DI Ristori. In base alle attività e ai codici ATECO, il contributo varia dal 100% al 400% del contributo erogato con il decreto Rilancio, fino ad un massimo di 150.000 euro.

Beneficiari

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato** e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia **inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Modalità di erogazione

Il decreto divide la platea dei possibili beneficiari in due gruppi: i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto del decreto Rilancio di maggio, da quelli che non ne hanno fruito.

- Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, e che non lo abbiano restituito, il nuovo contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale era stato erogato il precedente.

- Per i soggetti che non hanno presentato l'istanza di contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio di maggio, il nuovo contributo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita domanda. Questa dovrà essere presentata mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

Il contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:

- per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, come quota del contributo già erogato ai sensi del decreto Rilancio;
- per i soggetti che non hanno presentato l'istanza di contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio di maggio, il nuovo contributo è determinato come quota del valore calcolato sulla

base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 25 del decreto Rilancio (*riportati più sotto*). Qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto Rilancio. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al Dl Ristori.

Dl Rilancio, art. 25

Comma 4

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Comma 5

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Comma 6

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Entità del contributo

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al decreto Ristori agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

Inserimento di ulteriori codici ATECO

Il decreto prevede la possibilità di inserire ulteriori codici ATECO a quelli già previsti dall'Allegato 1. L'art. 1, co. 2, infatti afferma: "Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.